

Giulio Prosperetti\*

LA TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE  
PER LE FUTURE GENERAZIONI  
IN RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EDU

SOMMARIO: 1. La tutela dell'ambiente per le future generazioni nelle Costituzioni europee – 2. L'art. 8 della Convenzione EDU diviene un caposaldo per la tutela ambientale – 3. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela ambientale. – 4. Le sentenze delle Corti costituzionali europee – 5. Conclusioni.

*1. La tutela dell'ambiente per le future generazioni nelle Costituzioni europee*

Le drammatiche conseguenze del cambiamento climatico hanno posto il problema della salvaguardia delle future generazioni cui dobbiamo garantire l'abitabilità del nostro pianeta.

Diverse costituzioni europee prevedono una responsabilità verso le generazioni future.

In Italia, con la legge costituzionale n. 1 del 2022 è stato modificato l'art. 9 della Costituzione italiana, dove alla generica tutela del paesaggio è stata aggiunta la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e, cosa questa di particolare importanza, «anche nell'interesse delle future generazioni».

Con la stessa legge è stato integrato l'art. 41 della Costituzione, laddove è detto che l'attività economica non deve recare danno alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, è stato aggiunto «all'ambiente» e al comma successivo, laddove è detto che l'attività economica debba poter essere indirizzata a fini sociali, è stato aggiunto «e ambientali».

---

\* Professore emerito di diritto del lavoro dell'Università di Roma Tor Vergata, Vice Presidente della Corte costituzionale italiana.

La riforma costituzionale viene a dare una prospettiva dinamica alla tutela ambientale che viene garantita non solo per le attuali contingenze, ma anche nell'interesse delle future generazioni.

Di particolare importanza è l'introduzione del concetto di ambiente nel secondo e terzo comma dell'art. 41 Cost., dove l'utilità sociale dell'attività economica non è più solo correlata al danno alla salute e alla dignità umana, ma anche all'ambiente. Inoltre, l'attività economica pubblica e privata non è più soltanto coordinata a fini sociali, ma anche ambientali.

Viene pertanto tutelato non solo un ambiente dato, poiché il riferimento alle future generazioni proietta in una dimensione futura la protezione, non meramente contingente, ma sistemica, come tale capace di migliorare la vivibilità del pianeta.

La Costituzione tedesca prevede la responsabilità dello Stato verso le generazioni future per la garanzia delle fondamentali condizioni di vita.

Secondo la Costituzione francese, lo sviluppo sostenibile non deve compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni.

La Costituzione di Lussemburgo prevede che bisogna operare per stabilire un equilibrio sostenibile tra conservazione della natura e le esigenze delle generazioni presenti e future.

La Costituzione di Malta si prefigge la protezione dell'ambiente e delle sue risorse a beneficio delle generazioni presenti e future.

Quella della Polonia prevede politiche che garantiscono la sicurezza ecologica delle generazioni attuali e future.

Il Portogallo prevede nella propria Costituzione la salvaguardia della capacità di rinnovamento delle risorse naturali ai fini della solidarietà intergenerazionale.

Anche il Belgio tutela costituzionalmente gli obiettivi di sviluppo socioeconomico e ambientale tenendo conto della solidarietà tra le generazioni.

In Svizzera già nel 1971 venne approvato ed inserito l'art. 74 che prevedeva "la protezione dell'uomo e del suo ambiente", con una formulazione assolutamente originale nella sottolineatura del valore della tutela ambientale rispetto all'uomo. La competenza in materia restò confederale con attuazione affidata ai cantoni.

Il processo evolutivo culmina con la revisione Costituzionale del 18 aprile 1999, quando il Preambolo della Costituzione si apre con la

considerazione da parte del Popolo svizzero e dei Cantoni della loro “responsabilità di fronte al creato” e, alla quale segue, sempre nel preambolo, la considerazione della “loro responsabilità verso le generazioni future”.

## *2. L’art. 8 della Convenzione EDU diviene un caposaldo per la tutela ambientale*

La Corte EDU ha assunto un ruolo di sostanziale legislatore proprio in materia di tutela dell’ambiente, facendo discendere il diritto alla protezione della vita dall’art. 8 della Convenzione che, per la verità, è più incentrato sul rispetto della vita privata e familiare.

Siamo di fronte a una tendenza giurisprudenziale in parte analoga a quanto già si è verificato in seno alla Corte di Lussemburgo nel ricavare norme vincolanti da principi espressi nei trattati spesso con finalità non del tutto convergenti.

L’operazione interpretativa della CEDU è molto più originale laddove una norma che sembra ispirata soprattutto alla tutela della privacy viene invece assunta a caposaldo della tutela ambientale.

In realtà l’evoluzione interpretativa dell’art. 8 della Convenzione EDU ha consentito di fare di tale norma un caposaldo dei principi a tutela della persona ed anche la Corte costituzionale italiana ne ha fatto ampia applicazione al fine della garanzia di principi fondamentali.

La Corte EDU rileva, infatti, che l’articolo 8 della Convenzione prevede il diritto degli individui a un’effettiva protezione da parte delle autorità statali dai gravi effetti negativi che il cambiamento climatico può avere sulla loro vita, salute, benessere e qualità di vita. In questo contesto, il principale dovere di uno Stato contraente è quello di adottare e applicare nella pratica regolamenti e misure in grado di mitigare gli effetti attuali e potenzialmente irreversibili dei cambiamenti climatici. Tale obbligo deriva, secondo la Corte EDU, dalla relazione causale esistente tra i cambiamenti climatici e il godimento dei diritti della Convenzione e dal fatto che l’oggetto e lo scopo della Convenzione, in quanto strumento di protezione dei diritti umani, richiede che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da garantire diritti concreti ed effettivi.

La Corte di Strasburgo sottolinea di essere competente solo per l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione e dei suoi

Protocolli. Osserva, tuttavia, che, in linea con gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri, in particolare nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo sul clima di Parigi del 2015, e alla luce dei convincenti pareri scientifici forniti, in particolare, dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC), gli Stati devono mettere in atto le norme e le misure necessarie volte a prevenire un aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera terrestre e un aumento della temperatura media globale oltre i livelli in grado di produrre effetti negativi gravi e irreversibili sui diritti umani ai sensi dell'articolo 8 CEDU. L'effettivo rispetto di tali diritti richiede che gli Stati intraprendano misure per ridurre i propri livelli di emissioni di gas serra, al fine di raggiungere la neutralità netta, in linea di principio entro i prossimi tre decenni. A questo proposito, gli Stati devono porre in essere obiettivi e scadenze pertinenti, che devono costituire parte integrante del quadro normativo nazionale, come base per le misure di mitigazione.

### *3. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di tutela ambientale*

In attuazione dei suddetti principi la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella recente sentenza dello scorso aprile resa dalla Grande Camera, nella causa *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera*, ha condannato lo Stato Svizzero a versare all'associazione ricorrente la somma di 80.000,00 euro, ed ha stabilito che vi è stata: una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; e che vi è stata: una violazione dell'articolo 6 par. 1 (diritto di accesso al tribunale) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di una sentenza importante di ben 260 pagine in un giudizio nel quale sono intervenuti i Governi austriaco, irlandese, italiano, lettone, norvegese, portoghese, rumeno e slovacco.

Il caso trae origine da un ricorso presentato da quattro donne (tutte di età superiore agli 80 anni) e da un'associazione svizzera, la *Verein KlimaSeniorinnen Svizzera*, i cui membri sono tutte donne (più di 2000), preoccupate per le conseguenze del riscaldamento globale sulle loro condizioni di vita e di salute. Le ricorrenti ritenevano che le autorità svizzere non avessero adottato misure sufficienti a mitigare gli effetti del

cambiamento climatico, nonostante gli obblighi discendenti dalla Convenzione.

La Corte di Strasburgo ha sottolineato che l'inadeguatezza dell'azione degli Stati nella lotta ai cambiamenti climatici aggrava i rischi di conseguenze dannose e di conseguenti minacce per il godimento dei diritti umani, minacce già riconosciute dai governi di tutto il mondo. La situazione attuale presenta quindi urgenze, confermate dalle conoscenze scientifiche, la cui esistenza la Corte non può ignorare nel suo ruolo di organo giudiziario incaricato di far rispettare i diritti umani.

La Corte di Strasburgo, inoltre, ha osservato: che vi sono indicazioni sufficientemente affidabili dell'esistenza di cambiamenti climatici di origine antropica; che tali cambiamenti costituiscono una grave minaccia attuale e futura per il godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione; che gli Stati ne sono consapevoli e sono in grado di adottare misure per affrontarli efficacemente; che i rischi rilevanti dovrebbero essere inferiori se l'aumento della temperatura fosse limitato a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e se si agisse con urgenza. I giudici di Strasburgo, tuttavia, hanno rilevato che gli attuali sforzi di mitigazione a livello globale non sono sufficienti per raggiungere tale obiettivo. La Corte inoltre ha osservato che gli obblighi giuridici derivanti dalla Convenzione per gli Stati membri si applicano agli individui attualmente in vita, ma è chiaro che le generazioni future probabilmente sopporteranno un onere sempre più grave per le conseguenze delle attuali mancanze e omissioni nella lotta ai cambiamenti climatici.

Dopo aver attentamente considerato la natura e la portata delle denunce delle singole ricorrenti, la Corte EDU ha ritenuto che le quattro ricorrenti individuali non soddisfacessero i criteri dello *status* di vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. Ha quindi dichiarato i loro ricorsi irricevibili.

Per quanto, invece, riguardava la legittimazione ad agire dell'associazione *Verein KlimaSeniorinnen Svizzera*, la Corte EDU ha ritenuto che la particolarità del cambiamento climatico come preoccupazione comune dell'umanità e la necessità di promuovere la condivisione degli oneri intergenerazionali rendano appropriato il ricorso ad azioni legali da parte di associazioni.

Nelle circostanze del caso di specie, pertanto, la Corte EDU ha ritenuto che l'associazione ricorrente soddisfacesse i criteri pertinenti e fosse legittimata ad agire per conto dei suoi membri. Inoltre, ha ritenuto che l'articolo 8 CEDU fosse applicabile al suo ricorso.

Per quanto riguarda il reclamo dell'associazione ricorrente nei confronti della Svizzera, la Corte di Strasburgo rileva l'esistenza di lacune significative nel processo di creazione del quadro normativo nazionale pertinente, tra cui l'incapacità delle autorità svizzere di quantificare, attraverso una misurazione del carbonio o in altro modo, le limitazioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra (GHG). Inoltre, la Corte osserva che in passato la Svizzera non aveva raggiunto gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Le autorità svizzere, quindi, non hanno agito in tempo e in modo appropriato per elaborare e attuare la legislazione e le misure pertinenti in adempimento dei loro obblighi positivi discendenti dall'articolo 8 della Convenzione, che sono rilevanti nel contesto del cambiamento climatico.

Inoltre, la Corte ritiene che l'articolo 6 par. 1 della Convenzione (anche qui secondo un'interpretazione evolutiva) si applichi al reclamo dell'associazione ricorrente relativo all'effettiva attuazione delle misure di mitigazione assunte in base al diritto nazionale vigente. A tal riguardo, la Corte ritiene che i tribunali svizzeri non abbiano fornito ragioni convincenti idonee a spiegare perché fosse superfluo l'esame del merito delle denunce presentate dall'associazione ricorrente. I tribunali svizzeri non hanno preso in considerazione le convincenti prove scientifiche relative al cambiamento climatico e non hanno preso sul serio i reclami presentati.

Nella stessa giornata del 9 aprile 2024, la Grande Camera della Corte EDU ha dichiarato inammissibili altri due ricorsi concernenti il fenomeno dei cambiamenti climatici: *Carême c. Francia* (ric. n. 7189/21), poiché il ricorrente era carente dello *status* di vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU (dal momento che non aveva più alcun legame con il luogo in cui si sarebbero prodotte le conseguenze dannose del cambiamento climatico); e *Duarte Agostinho e altri c. Portogallo e 32 altri Stati* (ric. n. 39371/20), per assenza di giurisdizione (nei confronti degli altri 32 Stati convenuti), e per omesso previo esaurimento dei ricorsi interni (nei confronti del Portogallo).

I ricorrenti ritenevano che gli Stati membri non avessero adempiuto agli obblighi derivanti dal complesso delle disposizioni sopramenzionate. In particolare, questi trattati richiedono agli Stati firmatari di adottare misure che incidano efficacemente sul cambiamento climatico (a) riducendo le emissioni nel loro territorio e in altri territori su cui hanno giurisdizione; (b) vietando l'esportazione di

combustibili fossili; (c) compensando le loro emissioni derivanti dall'importazione di beni; e (d) limitando il rilascio di emissioni all'estero.

Già in passato la Corte EDU aveva condannato l'Italia sempre ai sensi della peculiare interpretazione dell'art. 8 della Convenzione (Sentenza del 19 ottobre 2023 - Ricorso n. 35648/10 - Causa Locascia e altri c. Italia).

Invocando gli articoli 2 e 8 della Convenzione, i ricorrenti avevano sostenuto che lo Stato, non avendo adottato le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e per minimizzare o eliminare gli effetti dell'inquinamento originato dalla discarica di "Lo Uttaro", aveva causato un grave danno all'ambiente che aveva messo in pericolo la loro vita e la loro salute e anche quella della popolazione locale in generale. I ricorrenti avevano sostenuto altresì che l'accumulo di grandi quantità di rifiuti lungo le strade pubbliche aveva costituito un'ingerenza illegittima nel loro diritto al rispetto del domicilio e della vita privata e familiare. Ed inoltre avevano lamentato che le autorità avevano omesso di informare le persone interessate dei rischi che correavano vivendo nell'area circostante la discarica di "Lo Uttaro".

La Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione sotto il profilo sostanziale in relazione alla mancata adozione da parte delle autorità italiane delle misure necessarie a tutelare il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata in connessione con l'inquinamento ambientale causato dal sito della discarica di "Lo Uttaro";

L'Italia è stata ulteriormente condannata dalla Corte EDU con la sentenza 24 gennaio 2019 - Ricorso n. 54414/13 e altri - Causa Cordella c. Italia, che ha riguardato lo stabilimento siderurgico dell'Ilva di Taranto.

La Corte ha ricordato come l'impatto delle emissioni prodotte dagli stabilimenti della società Ilva sull'ambiente e sulla popolazione locale è da anni oggetto di un ampio dibattito. Nel 2002, le autorità giudiziarie ordinarono la chiusura della cokeria di uno degli stabilimenti della società Ilva, situato a Cornigliano (Genova), poiché alcuni studi epidemiologici avevano dimostrato un nesso tra le particelle emesse dallo stabilimento e il tasso di mortalità della popolazione, che è molto più elevato nel quartiere interessato rispetto a quello osservato negli

altri quartieri della città. Nel 2005 fu chiuso anche uno degli altiforni dello stabilimento di Cornigliano.

L'intera produzione della zona a caldo di questo stabilimento fu quindi trasferita a Taranto. Lo stabilimento che si trova in questa città è il sito più importante della società e il più grande complesso industriale siderurgico d'Europa. Oggi si estende su una superficie di circa 1.500 ettari e conta circa undicimila dipendenti.

Anche in questo caso la Corte EDU ha invocato gli articoli 2 e 8 della Convenzione, in quanto i ricorrenti lamentavano una violazione del loro diritto alla vita e al rispetto della vita privata. È stato contestato all'Italia di non aver adottato le misure giuridiche e regolamentari volte a proteggere la loro salute e l'ambiente, e di aver omesso di fornire le informazioni sull'inquinamento e sui rischi correlati per la loro salute.

#### *4. Le sentenze delle Corti costituzionali europee*

Nel marzo 2021, la Corte costituzionale federale tedesca ha giudicato incostituzionale la legge sul cambiamento climatico perché non salvaguardava a sufficienza le libertà fondamentali delle generazioni future, e rimandava a dopo il 2030 gli interventi più significativi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica per il raggiungimento del contenimento di tali emissioni nel 2050.

La sentenza tedesca ha deciso quattro ricorsi diretti che contestano la legge tedesca di "protezione del clima" (*Klimaschutzgesetz*) del 2019, laddove ha spostato nel futuro (2030) i limiti per la riduzione del gas-serra, violando il diritto fondamentale a un minimo ecologico esistenziale, e in quanto ha pregiudicato i diritti delle future generazioni con lo spostamento in avanti dei limiti di inquinamento, così violando l'obbligo di non lasciare alle future generazioni i sacrifici che oggi vengono illecitamente rinviati.

La Corte di Karlsruhe ha deciso la causa intentata da alcuni cittadini tedeschi e da due associazioni ambientaliste, sulla base del ricorso diretto previsto dall'ordinamento della Germania. Sul punto, così si esprime la sentenza: «i ricorrenti non invocano affatto i diritti di persone che non sono ancora nate, cioè di tutte le generazioni future. I ricorrenti invocano piuttosto i loro personali diritti fondamentali». Poi, nel merito, la Corte ha precisato che: «l'obbligazione di proteggere la vita e la salute umana contro i danni che le minacciano può fondare un dovere di

protezione anche nei confronti delle generazioni future. Un tale dovere si impone a fortiori quando si tratta di far fronte a delle evoluzioni inevitabili. Questa obbligazione di protezione intergenerazionale è comunque di natura puramente obiettiva, dato che le generazioni future non possono, né dal loro insieme, né in quanto nozione ricomprendente la totalità degli individui che vivranno all'epoca, essere considerate come attualmente titolari di diritti fondamentali».

Come si vede, questa decisione, oltre che in relazione ai profili di merito, è interessante anche sotto l'aspetto della legittimazione dei ricorrenti, ai quali è riconosciuto un diritto proprio alla tutela intergenerazionale; pertanto questa decisione unanime, pronunciata dalla Corte di Karlsruhe, segna una pagina importantissima nella storia del diritto ambientale anche in riferimento al riconoscimento di un diritto fondamentale in capo ai cittadini e alle associazioni ambientaliste alla tutela dell'ecosistema.

Già nel 2017 l'unione dei coltivatori tedeschi aveva convenuto in giudizio lo Stato federale innanzi al Tribunale amministrativo per non aver saputo garantire ai cittadini adeguata protezione al diritto alla vita e alla proprietà privata.

Anche la Corte olandese nel 2019 aveva imposto al governo la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Con la sentenza del 26 maggio 2021 il Tribunale distrettuale de L'Aia, sezione commercio ed imprese, ha imposto a Shell di ridurre, entro il 2030, le emissioni di CO<sub>2</sub> del 45% rispetto ai livelli del 2019, attraverso una profonda modifica della politica aziendale.

La Corte olandese ha accolto il ricorso presentato da associazioni ambientaliste, organizzazioni non governative e supportato da oltre 17mila cittadini, obbligando la multinazionale a rispettare quanto previsto dall'Accordo di Parigi circa le emissioni di gas ad effetto serra.

L'analisi di questa sentenza permette di effettuare un interessante parallelismo con il sistema normativo e giuridico italiano, a fronte di una costante e chiara giurisprudenza circa la nozione di danno ambientale (partendo dalla legge n. 349/1986 sino ad arrivare al d.lgs. 152/2006).

Per l'Italia può ricordarsi la sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2013 sul caso ILVA, che ha riguardato il decreto-legge n. 207 del 2012, convertito nella legge n. 231 del 2012, che autorizzava la continuazione dell'attività di impresa, nonostante il sequestro della

magistratura, sul presupposto dell'interesse strategico nazionale alla produzione di acciaio e della salvaguardia dei livelli occupazionali.

La Corte dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma sul presupposto che venivano imposte all'ILVA nuove condizioni di tutela ambientale, sicché la norma, sottoposta al giudizio della Corte, fu dichiarata ispirata alla finalità di attuare un "non irragionevole bilanciamento" tra il principio della tutela della salute e quello dell'occupazione e comunque anche in parte dedicata alla tutela della salute.

Recentemente la Corte costituzionale italiana si è occupata del sequestro da parte della magistratura di Siracusa dell'impianto di depurazione della più importante raffineria di petrolio italiana situato a Priolo in Sicilia che, per il suo malfunzionamento, immetteva illecitamente nell'ambiente sostanze inquinanti non adeguatamente depurate, con gravissimi danni per la salute delle popolazioni circostanti.

La questione di costituzionalità concerneva una norma contenuta nel decreto-legge n. 2 del 2003 che autorizzava il Governo, in caso di sequestro di impianti necessari ad assicurare la continuità produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale, ad adottare misure di bilanciamento che consentissero di salvaguardare la salute e l'ambiente senza però sacrificare interessi economici nazionali e la salvaguardia della popolazione.

Secondo il giudice rimettente, che aveva disposto il sequestro degli impianti di depurazione, questo decreto-legge non garantiva, in realtà, adeguata tutela alla vita, alla salute umana e all'ambiente, sicché l'autorizzazione a proseguire l'attività dell'impianto non rispettava le esigenze di tutela di questi fondamentali interessi.

La Corte costituzionale, nel vagliare la legittimità costituzionale di questa normativa a tutela dell'interesse strategico nazionale, ha ricordato che la recente riforma costituzionale del 2022 ha attribuito autonomo rilievo nel nuovo testo dell'art. 9 alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.

La sentenza ha ritenuto costituzionalmente illegittima la mancata previsione nel decreto-legge in questione di un termine massimo che la Corte ha fissato in trentasei mesi entro il quale occorrerà assicurare il completo superamento delle criticità riscontrate in sede di sequestro e ripristinare gli ordinari meccanismi autorizzatori previsti dalla legislazione vigente.

La Corte ha precisato che la effettiva osservanza delle misure previste per l'adeguamento dell'impianto di depurazione dovrà essere costantemente monitorata dalle autorità competenti e dovranno comunque tendere a realizzare un rapido risanamento della situazione di compromissione ambientale o di potenziale pregiudizio alla salute.

### *5. Conclusioni*

Sarà il diritto più che la politica a guardare al futuro, giacché difficilmente l'opinione pubblica e, conseguentemente, i suoi rappresentanti riusciranno a distrarre lo sguardo dall'urgenza dei problemi dell'oggi, sicché proprio la giurisdizione della CEDU e delle Corti costituzionali potrà tutelare lo sviluppo sostenibile sviluppando un bilanciamento tra concezioni antropocentriche ed ecocentriche, imponendo al Legislatore di guardare al futuro e non alle mere contingenze del presente, così che l'esplicito richiamo all'interesse delle future generazioni diverrà ora un parametro sostanziale di legittimità costituzionale volto a considerare gli effetti di lungo periodo delle normative sottoposte allo scrutinio della Corte.

All'esito di questa indagine risulta evidente una sinergia tra la Corte EDU e le Corti costituzionali.

Laddove queste ultime sono chiamate a censurare le leggi, la Corte EDU può invece spingersi a censurare comportamenti fattuali delle amministrazioni statuali fino a disporre risarcimenti in capo alle parti lese.

Ma i principi stabiliti dalla Corte EDU consentono anche alle Corti nazionali di ampliare la propria sfera d'azione nel comune intento di ricavare dagli ordinamenti sia internazionali che nazionali quei principi che, senza retorica, saranno destinati alla salvezza del pianeta.